



COMUNE DI POMPEIANA
Provincia di Imperia

**“Regolamento Comunale
Acquedotto”**



Approvato con deliberazioni consiliari:

n. 12 del 6.5.2008 e n.34 del 16.12.2013 e n. 5 del 27.5.2015

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità del SERVIZIO IDRICO e regola i rapporti tra il Comune proprietario e gestore della rete ed i singoli utenti e costituisce PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE/FORNITURA tra il Comune ed i singoli utenti senza che ne occorra la materiale trascrizione.

Il prezzo di vendita complessivo del servizio idrico integrato è costituito da i corrispettivi relativi alla fornitura dell'acqua e di quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione, determinati secondo la normativa vigente in materia.

Nel corso del contratto i corrispettivi per il servizio idrico integrato possono variare senza che ciò comporti modifica del rapporto contrattuale.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti.

Acque destinate al consumo umano: acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile e pertanto rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigenti, utilizzate per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterna ecc..

Articolazione tariffaria: Elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo;

Attivazione: si intende la prima fornitura dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore previa esecuzione dell'allacciamento e dopo il perfezionamento del rapporto contrattuale;

Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.

Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua;

Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il Comune che impegna al rispetto del presente regolamento;

Deflusso: passaggio di acqua attraverso una tubazione;

Disconnessione: separazione fisica di due condotte o dell'allacciamento dalla condotta principale;

Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso;

Domanda di allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura

Lettura del contatore: è la rilevazione dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di conteggiare i consumi dell'utente;

Metro Cubo: è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a litri 1.000,00.

Perdita occulta: è un guasto non rilevato che interviene a valle del contatore e che porta alla dispersione della risorsa idrica.

Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;

Presca: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale mediante realizzazione di armadietto;

Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Comune o per altri interventi del Comune a seguito di richiesta dell'utente o di altro soggetto interessato alla prestazione.

Punto di consegna: è rappresentato dal limite tra pubblico e privato, dove normalmente deve essere posizionato il contatore.

Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.

Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.

Sospensione della fornitura: Temporanea chiusura della erogazione della risorsa idrica.

Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere all'apposito vano entro cui risultano alloggiate le apparecchiature;

Variazione nel contratto di fornitura: si ha la variazione nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta al subentro nel contratto stesso.

Tipologia di utenza: Categoria che è attribuita al contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che si intende effettuare della risorsa idrica.

Titolare del contratto di fornitura: E' la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento.

Unità immobiliare: E' la singola unità abitativa o fabbricato o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito dai regolamenti edilizi.

Utente: E' l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia titolo legale per sottoscrivere per sottoscrivere un contratto di fornitura con il Comune.

Utente residente: E' la persona fisica che ha dimora abituale nel luogo risultante dal contratto di fornitura stipulato con il Comune.

Utente non residente: tutti gli altri utenti.

Utenze condominiali: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il comune non ha stipulato i singoli contratti di fornitura.

Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un condominio, servito da un contatore generale, con le quali il comune ha stipulato singoli contratti di fornitura.

Utenze preesistenti: utenze in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Voltura dell'utenza idrica: si ha la voltura dell'utenza idrica quando vi è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui il precedente titolare faccia disdetta del contratto e a lui si sostituisca un nuovo titolare.

Art. 1 – Oggetto della fornitura

1.1. Il Comune di Pompeiana fornisce acqua potabile, **nei limiti di disponibilità consentiti da fattori o eventi climatici, idrogeologici e tecnici**, entro il Territorio del Comune, nonché di altre Amministrazioni, nel rispetto di pattuizioni con detti enti e delle vigenti disposizioni amministrative e tariffarie in materia.

1.2. Il comune garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da essere destinata ad uso umano, fino al punto di consegna (c.d. stacco).

L'acqua distribuita è potabilizzata nell'osservanza dell'ordinamento vigente in conformità ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano; in taluni casi l'acqua può essere distribuita non potabilizzata esclusivamente per usi irrigui.

1.3. Il Comune assume l'obbligo di fornire il servizio idrico nelle zone di cui al precedente punto già servite alla data in vigore del presente regolamento e promuove, secondo le proprie possibilità, l'approvvigionamento delle località discoste e di stabili esistenti al di fuori di tale zone, pertanto, il Comune si riserva di subordinare l'accoglimento di istanze di fornitura alla corresponsione da parte dei richiedenti di un contributo (parziale o totale) sulle spese di costruzione della tubazione e degli impianti necessari o alla realizzazione da parte degli stessi richiedenti delle opere necessarie alla realizzazione del nuovo tratto di rete acquedotto.

1.4 Ogni richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di nuova costruzione e/o ristrutturazione (con aumento delle unità immobiliari), dovrà contenere apposita documentazione tecnica (planimetria, studio di assieme, ecc.) contenente la progettazione dell'allaccio all'acquedotto comunale.

1.5 Ogni fornitura deve asservire esclusivamente una sola unità immobiliare come risulta da Catasto ovvero da situazione reale **fatto salvo le unità immobiliari confinanti che fanno capo ad un unico proprietario o all'interno dello stesso mappale**

Art. 2 – Soggetto cui è destinata la fornitura –

2.1. La fornitura di acqua, sia a deflusso libero con misura a contatore, sia a deflusso limitato con misura a contatore, è effettuata al proprietario dell'immobile (o al titolare della concessione edilizia) previa stipulazione di contratto di fornitura.

2.2. Nel caso di forniture temporanee, che possono essere effettuate a soggetti diversi dal proprietario, il contratto è sottoscritto dal richiedente o dal legale rappresentante se trattasi di Ente.

2.3. Il Comune, allo scopo di conseguire il risparmio della risorsa idrica, persegue le seguenti iniziative:

1. per le nuove forniture, installa contatori per ciascuna unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto territoriale.

2. Laddove, invece, la consegna e la misurazione siano già effettuate per utenze raggruppate, procede, progressivamente alla separazione delle stesse ed alla posa di singoli gruppi di misura, in appositi spazi liberamente accessibili al personale dell'ente o incaricato da questo, laddove tecnicamente possibile; peraltro la separazione delle utenze raggruppate e la posa dei singoli gruppi di misura è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni da parte dei Clienti:

a) il tratto di tubazione compreso tra la presa dell'acquedotto (c.d. "stacco") sino ai singoli contatori di ciascuna unità abitativa dovrà restare di proprietà comunale;

b) sulla predetta tratta di tubazione non dovranno essere presenti altri e diversi allacci e la stessa dovrà essere stata realizzata secondo le vigenti norme in materia e trovarsi in normali condizioni di manutenzione;

c) tutti gli interventi sul sistema di distribuzione predetto saranno eseguiti dal Comune ed a spese del condomino o del cliente.

d) gli interventi di cui alla precedente lettera c) possono essere eseguiti dal privato a sue spese sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico comunale. Le opere murarie, degli scavi e dei ripristini di pavimentazioni in proprietà privata saranno eseguiti a cura e spese del condominio predetto o del singolo cliente interessato, sotto la direzione dell'ufficio tecnico comunale. L'addetto comunale a controlli finali eseguiti metterà in opera il contatore.

d) avuto riguardo per gli obblighi di custodia della tubazione di distribuzione, resterà a carico del condominio o del cliente la responsabilità per i danni di qualunque natura che possano essere arrecati da fuoriuscita di acqua nel tratto di tubazione compreso fra la presa dell'acquedotto (c.d. stacco) ed i singoli contatori di ciascuna unità abitativa.

Art. 3 -Forniture per uso pubblico –

3.1 Sono considerate forniture per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività, con particolare riferimento a:

- fontane pubbliche
- impianti destinati al lavaggio delle strade all'irrigazione dei giardini pubblici ed al lavaggio delle fognature;
- impianti per pubblici lavatoi, bagni pubblici ecc.;
- impianti destinati a pubblici servizi comunali;
- impianti antincendio costruiti sul suolo pubblico.

Art. 4 – Divieti

4.1. E' severamente vietato a chiunque:

- Prelevare l'acqua da fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici o altri impieghi domestici nonché di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma, ecc, al fine di convogliare l'acqua;
- Prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradale, dei giardini pubblici, di lavaggio fognature ecc..
- Prelevare acqua dalle bocche e dagli idranti antincendio se non per spegnimento di incendio;
- Utilizzare acqua destinata al consumo umano per uso irriguo, per il riempimento di piscine, per il lavaggio di automezzi.

4.2. L'accertamento dei prelievi abusivi delle utenze per uso pubblico darà luogo all'applicazione delle penali previste all'art. 38 del presente regolamento;

4.3. Sono considerati abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del punto di consegna.

4.4. Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

4.5. E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Comune. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo art. 38 nonché all'allegato b) del presente regolamento.

Art. 5 - Usi dell'acqua e forniture

5.1. Ai fini dell'utilizzo dell'acqua e dell'applicazione delle tariffe sono individuate le seguenti categorie di utenza:

a) **Usò civile domestico:** è considerata tale, ai fini del presente regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno dell'unità abitativa.

5.2. La somministrazione può essere concessa anche per i seguenti usi cui corrispondono profili tariffari differenziati:

b) **Usò civile non domestico:** rientrano in tale tipologia le utenze che utilizzano l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad attività industriale, commerciale, agricola (anche magazzini), artigianale, di altro settore terziario, turistico-ricettiva,

c) **Usò irriguo:** la fornitura ad uso irriguo è riservata alle aziende agricole, ai proprietari e/i conduttori di terreni coltivati ed alle utenze alberghiere per l'annaffiamento dei giardini sulla base di autocertificazione che l'amministrazione si riserva di verificare.

d) **Usò temporaneo e/o forniture straordinaria:** Per l'uso temporaneo la somministrazione può essere concessa per i seguenti casi:

- cantiere
- svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative
- erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico sanitarie particolari.

e) **Usò allevamento;**

f) **Impianti antincendio:** Il comune può fornire acqua per idranti, bocche antincendio ed impianti a pioggia (complessivamente impianti antincendio) mediante specifico contratto, compatibilmente alle caratteristiche della rete distributiva. L'allaccio deve essere corredato di un apparecchio di misura di diametro compatibile con la rete distributiva. Nessuna responsabilità può essere addebitata al Comune in merito ad eventuali carenze di portata, di pressione della rete, sospensione dell'erogazione o inefficienza degli apparati antincendio. L'utente si obbliga a provvedere alla corretta progettazione, costruzione e manutenzione della rete antincendio, in relazione all'allaccio concesso ed alle necessità di protezione antincendio o alle norme ed alle disposizioni emanate in materia dalle competenti autorità.

g) **Altri usi:** Il comune può fornire acqua per usi diversi di quelli indicati ai precedenti punti, compresa l'alimentazione delle piscine

Art. 6 – Tariffe e ruoli

6.1. La tariffa dovuta per la fruizione del servizio idrico è stabilita con apposita deliberazione consiliare e può essere aggiornata in conformità alla vigente normativa.

6.2 La riscossione dei canoni secondo le tariffe di cui al precedente comma verrà effettuata mediante l'emissione di n. 2 ruoli nell'arco dei 12 mesi.

Art. 7 - Responsabilità del Comune nei casi di interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione

7.1. Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di acqua dovute a cause di forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad eventi meteorologici avversi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti della rete idrica.

7.2. Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il comune avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.

7.3. In nessuno dei casi il cliente/utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi. Pertanto le utenze che per loro natura richiedano una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, dotato, se necessario, di impianto di risollevarimento (autoclave, elettropompe...).

7.4. Analogamente il Comune non potrà essere chiamato a rispondere per eventuali fenomeni di distacco e trascinarsi di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, che possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua: il cliente/utente in questi casi è invitato a dare immediatamente segnalazione all'azienda che provvederà, se del caso, ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.

7.5. Il Comune non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata da apparecchiature o impianti del cliente/utente, o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua fosse sottoposta dal cliente/utente medesimo.

Art. 8 - Richiesta di fornitura

8.1. Per ottenere la fornitura di acqua o qualsiasi prestazione accessoria, l'interessato deve presentare specifica domanda che il comune si riserva di accettare o respingere motivatamente.

8.2. La fornitura avviene a seguito di idonea richiesta da presentarsi presso gli uffici comunali su appositi moduli e si distingue in:

- a) Fornitura per utenze prive di allaccio
- b) Fornitura per utenze già allacciate

Art. 9 - Richiesta di fornitura per utenze non allacciate.

9.1. La richiesta di fornitura deve essere presentata al Comune su appositi moduli. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio ed il tipo di utenza in relazione all'utilizzo dell'acqua nonché la relativa autorizzazione edilizia. Dovranno essere altresì indicati gli estremi catastali degli immobili e la categoria nonché allegata copia della planimetria dell'immobile.

9.2. Il comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

9.3. Il comune, una volta completata l'istruttoria, comunica al richiedente, previo sopralluogo e redazione di idoneo preventivo spesa, l'importo del **contributo per le spese di realizzazione dell'allaccio** ed i **diritti per le attività di istruttoria**. Nel caso di accettazione scritta da parte del richiedente dell'importo come sopra comunicato, sarà stipulato il relativo contratto ed effettuato l'allaccio da parte del comune.

9.4. Il Comune potrà concordare con l'utente che i lavori per la realizzazione dell'allaccio o parte di essi, vengano effettuati direttamente da quest'ultimo; in tal caso l'utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari alla realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del Comune a cui competerà una funzione di controllo.

9.5. L'utente dovrà corrispondere al Comune, a fronte del contratto, **le spese amministrative e quelle tecniche per le attività svolte dal Comune nonché i diritti per le attività di istruttoria**.

Art. 10 - Richiesta di fornitura su utenze allacciate

10.1. La richiesta di fornitura su utenze già allacciate deve essere presentata al Comune su appositi moduli. Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze il cui apparecchio misuratore è stato chiuso e suggellato la riattivazione del servizio con dissuggello dell'apparecchio misuratore stesso può essere effettuata solo dal Comune:

- a) In seguito a riattivazione del contratto se l'utente che richiede la riattivazione sia lo stesso titolare del contratto;
- b) Con la stipula di un nuovo contratto se il richiedente è soggetto diverso dal titolare del contratto (subentro).

10.2 In tali casi il richiedente corrisponderà al Comune:

- **Le spese di riattivazione nel caso di cui al punto a)**
- **Le spese di riattivazione oltre a quelle amministrative di stipula di un nuovo contratto nel caso di cui al punto b).**

10.3. In entrambe i casi le spese dovranno essere versate sui conti di tesoreria all'atto della presentazione della domanda ovvero verranno addebitate sulla prima fattura di consumo emessa dal Comune.

10.4. Nel caso in cui la richiesta riguardi utenze il cui apparecchio misuratore è aperto (subentro) il richiedente dovrà comunicare al Comune la lettura del consumo, unitamente al precedente titolare dell'utenza. I consumi al nuovo titolare saranno calcolati da tale lettura. In mancanza di tale comunicazione il comune fatturerà l'intero consumo dall'ultima lettura effettuata dal proprio addetto al titolare subentrante.

Art. 11- Richieste di fornitura per uso irriguo

11.1. La richiesta di fornitura per uso irriguo deve essere presentata al comune su appositi moduli.

11.2. Per l'utilizzo ad uso irriguo deve essere specificata l'ubicazione dei terreni compresi i dati catastali, dell'eventuale serbatoio di raccolta, nonché, nel caso di utilizzo di serbatoio di proprietario diverso dall'utilizzatore, il nominativo di questo e l'autorizzazione all'uso del serbatoio. Il comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica. Inoltre, il comune, si riserva di:

Installare un apparecchio di misura (contatore) a tutte le utenze irrigue. In questo caso viene comunque stabilito un minimo contrattuale che l'utente è tenuto a pagare in ogni caso, (consumo impegnato) mentre i consumi eccedenti **sono fatturati in sede di emissione delle relative n.2 rate indicativamente con cadenza semestrale.**

11.3. Le forniture effettuate ad utenti non dotati di serbatoio di raccolta, verranno rilevate tramite contatore.

Art. 12 - Richiesta di fornitura per utenze su strade non canalizzate

12.1. La richiesta di somministrazione per utenze su strade e/o aree non canalizzate deve essere presentata al comune su appositi moduli. Nella domanda deve essere specificata l'ubicazione dell'immobile per cui si richiede l'allaccio ed il tipo di utenza in relazione all'utilizzo dell'acqua e la relativa autorizzazione edilizia. Il Comune si riserva di richiedere ulteriore documentazione per l'istruttoria della pratica.

12.2. A seguito di tale richiesta il Comune deciderà se procedere o meno alla realizzazione della nuova tratta di rete a proprie esclusive spese. Diversamente il Comune potrà altresì stabilire di procedere alla realizzazione della nuova tratta di rete, allorché venga corrisposto dal richiedente un contributo a fondo perso e/o l'utilizzo di parte degli oneri di urbanizzazione per il totale o parziale finanziamento delle spesa di realizzazione degli impianti.

12.3. Nel caso in cui il comune decida di non realizzare la nuova tratta di rete, potrà concordare con l'utente che i lavori di realizzazione della nuova tratta di rete o parte di essi vengano effettuati dall'utente a sua cura e spese se trattasi di fornitura senza realizzazione di nuove costruzioni edilizie; con la possibilità di scomputare le somme dovute per oneri urbanizzazione nel caso di realizzazione di una nuova costruzione edilizia. In tal caso l'utente dovrà provvedere agli atti tecnici necessari per la realizzazione dei lavori attenendosi alle prescrizioni tecniche del comune al quale competerà una funzione di controllo. Per le **attività tecniche di controllo** effettuate dal Comune il richiedente verserà un corrispettivo da quantificarsi di volta in volta, in relazione all'impianto da realizzare.

12.4. La nuova tratta di rete realizzata dal Comune e/o quella realizzata dall'utenze resterà di esclusiva proprietà del Comune.

12.5. Le richieste di cui al presente articolo potranno essere rifiutate a giudizio esclusivo del Comune, in relazione ai limiti di potenzialità degli impianti e di tutte le altre condizioni tecniche.

Art. 13 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

13.1. Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello civile-domestico, è facoltà del Comune di rifiutare la richiesta, revocare o sospendere la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o si presentino gravi motivi valutati insindacabilmente dal Comune stesso.

13.2. La fornitura potrà essere altresì rifiutata quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio che non consentano le forniture richieste.

13.3. Un motivo di possibile rifiuti alla richiesta di allacciamento è costituito da situazioni di precedenti morosità.

Art. 14 - Avvio della fornitura – Contratto di fornitura -

14.1. Il Comune darà avvio alla fornitura, previa sottoscrizione del **Contratto di fornitura** da parte dell'utente o del legale rappresentante o da soggetto a ciò delegato. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'utente, oltre al bollo, si obbliga al pagamento delle competenze accessorie, quali ad esempio spese di istruttoria, diritti contrattuali, contributo allacciamento, anticipo sui consumi ecc.. secondo le modalità previste dal presente regolamento.

14.2. Il Comune darà avvio alla fornitura:

- dalla data di realizzazione dell'allacciamento ovvero,
- dalla data della lettura dell'apparecchio misuratore, conseguente la variazione contrattuale, effettuata dagli utenti uscente e subentrante
- dalla data del dissuggello dell'apparecchio misuratore effettuata del Comune.

14.3. Il Comune provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, al domicilio fiscale dell'utente ovvero al recapito indicato espressamente se diverso da quello fiscale.

Art. 15 - Titolare del Contratto e durata

15.1. Il contratto viene stipulato con il proprietario dell'immobile cui si riferisce.

15.2. In deroga al comma precedente, con riferimento a particolari esigenze da valutarsi di volta in volta da parte dell'ufficio acquedotto, il contratto può essere stipulato con il fruitore del servizio (affittuario, conduttore, ..) il quale deve produrre, oltre al contratto di affitto registrato, l'autorizzazione del proprietario.

15.3. In caso di immobili costituiti in condominio, il contratto viene stipulato dall'Amministratore per quanto riguarda il contatore generale a servizio del condominio.

15.4 Ogni condomino/proprietario di unità immobiliare dovrà comunque stipulare contratto di fornitura con il Comune.

15.5. La rilevazione dei consumi avverrà con le modalità indicate al successivo articolo 36 (36.4).

15.6. La validità dei contratti di fornitura/somministrazione è di norma a tempo indeterminato. Tuttavia, per particolari casi valutati insindacabilmente dal Comune, possono essere stipulati contratti a tempo determinato.

15.7. Per fornitura di grossa entità potrà essere richiesta idonea fideiussione.

Art. 16 - Voltura dell'utenza idrica

16.1. Si ha la voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, da disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.

16.2. Il nuovo soggetto, possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto di utenza.

16.3. In caso di omessa comunicazione della variazione predetta risponderà in solido degli obblighi contrattuali il precedente utente; resta ferma per il comune la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura ovvero di procedere alla voltura d'ufficio con l'addebito delle relative spese sulla prima bolletta utile.

16.4. I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, ai pagamenti dei bolli e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

16.5. La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

16.6. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo.

Art. 17 - Subentro nel contratto di fornitura

17.1. Si ha il subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto ed è riservato al coniuge, o altro erede fino al primo grado di parentela.

17.2. Il subentrante si assume tutti i diritti ed obblighi del precedente intestatario sulla base delle leggi vigenti, e dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento della relativa imposta di bollo, senza il pagamento di alcun diritto di voltura.

17.3. Qualora, entro 180 giorni dal decesso del titolare del contratto, gli eredi o gli aventi causa non provvedano alla stipula di un nuovo contratto, si provvederà alla sospensione della somministrazione.

Art. 18 - Recesso dal contratto di fornitura

18.1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione ai competenti uffici comunali corredata da ricevuta di versamento delle spese di chiusura.

18.2. La richiesta di recesso comporta la chiusura del contatore, l'eventuale rimozione dello stesso o in alternativa la cessazione del rapporto contrattuale

18.3. Il comune provvederà all'emissione della fattura finale sulla quale verranno eventualmente addebitate le spese per il "suggerello" dell'apparecchio di misura o per la rimozione dello stesso, se non già versate all'atto della richiesta.

Art. 19 - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

19.1. Il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.

19.2. La fornitura può essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati dell'utenza in caso di volture o variazioni;
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile o un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- c) prelievi abusivi;

- d) cessione dell'acqua a terzi;
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenute degli impianti in proprietà privata;
- f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Comune;
- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune;
- h) manomissione del contatore, degli strumenti di rilevazione in genere, ricompresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso ed il compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;
- i) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora;
- j) qualora gli impianti interni non vengano ritenuti idonei dalle competenti autorità;
- k) Fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente.

19.3. La sospensione sarà disposta dopo 10 giorni dal preavviso contenente l'invito a regolarizzare la situazione.

19.4. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere: c) prelievi abusivi, d) cessione di acqua a terzi, h) manomissione del contatore degli strumenti di rilevazione in genere, ricompresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso/ compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura;

19.5. Il preavviso è ridotto a 48 ore nei casi previsti dalla lettera f) opposizione dell'utente al controllo ed alla lettura del contatore da parte del Comune;- g) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune; - k) Fallimento o altra procedura concorsuale dell'utente;

19.6. Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione il contratto si intende risolto per inadempimento.

Art. 20 - Riattivazione dell'utenza idrica

20.1. La riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente sospesa o cessata per risoluzione del contratto, comporta il pagamento dei corrispettivi stabiliti per diritti di riapertura/riattivazione utenza, nonché ove applicate, delle eventuali penali e sanzioni.

Art. 21 - Prelievi abusivi

21.1. E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dall'azienda. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dalla stessa Azienda.

21.2. I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono considerati abusivi.

21.3. Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata all'azienda e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'utente, adeguato alle diverse condizioni.

21.4. Gli accertati prelievi abusivi di acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, le manomissioni agli strumenti di misura (contatori o lenti idrometriche), la manomissione dei sigilli e/o compimento di qualunque operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura sono assoggettati al pagamento delle penali al successivo art.38 nonché all'allegato b) del presente regolamento.

21.5. E' fatta salva, in questi casi, la facoltà del Comune di sospendere l'erogazione senza obbligo di alcun preavviso, nonché di procedere alla risoluzione del contratto.

21.6. Tutti i prelievi abusivi saranno denunciati alle competenti autorità e perseguiti a norma di legge.

CAPO II - NORME TECNICHE -

Art. 22 – Allaccio

22.1. Per allaccio si intende il complesso costituito dal tratto di tubazione e dalle apparecchiature, dispositivi ed elementi compresi tra la condotta adduttrice e l'apparecchio di misura, di norma installato su suolo pubblico al limite della proprietà privata.

22.2 La realizzazione dell'allaccio può avvenire:

- a cura e spese del Comune con contributo spese a carico dell'utente. Il contributo viene determinato a seguito di richiesta di allaccio da parte dell'utente, previa redazione di apposito preventivo di spesa;
- a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni impartite dal Comune al quale spetta la direzione dei lavori. Qualora l'intervento insista su strade e/o proprietà comunali l'utente dovrà versare apposita cauzione da determinarsi a cura dell'Ufficio tecnico comunale

22.3. La proprietà dell'allaccio è del Comune. Il versamento da parte dell'utente del contributo per la realizzazione dell'allaccio non comporta acquisizione di diritti sullo stesso da parte dell'utente medesimo.

22.4. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

22.5. E' vietato derivare acqua da fontanelle pubbliche o da altri punti di derivazione, anche provvisoriamente, senza il consenso del Comune.

22.6. Il Comune, per ragioni tecniche e di razionalizzazione del servizio, può richiedere all'utente in fase di realizzazione di allacciamenti/tratti di rete mediante la posa di una tubazione di maggior diametro onde consentire la fornitura idrica a più utenza. In questo caso interverranno particolari accordi economici con l'utente.

22.7. In tale caso tutti gli apparecchi e le opere relativi all'allacciamento, tanto sul suolo pubblico che privato, restano di proprietà del Comune che, a propria discrezione, può eseguire successivi nuovi allacciamenti sulla stessa condotta.

Art. 23 - Lavori di allaccio – manutenzione

23.1. L'allacciamento è realizzato eseguendo i lavori di derivazione dalla condotta distributiva fino all'apparecchio di misura compreso, ai sensi di quanto descritto nel presente regolamento.

23.2. Spetta al Comune determinare le caratteristiche dell'allacciamento (portata, calibro, contatore ecc..)in relazione alla tipologia della fornitura, nonché il percorso delle diramazioni, la posizione del misuratore e di altri eventuali accessori idraulici

23.3. Tutte le attività di manutenzione dell'allaccio, di qualsiasi tipo esse siano sono effettuate dal Comune, il quale potrà richiedere un contributo spese a carico dell'utente.

23.4. Tutte le attività di manutenzione successive all'allaccio, qualora insistano su strade e/o proprietà comunali verranno realizzate a cura e spese dell'utente e dovrà essere versata apposita cauzione da determinarsi a cura dell'Ufficio tecnico comunale

Art. 24 - Proprietà e manutenzione delle condotte idriche

24.1. Il confine tra il suolo pubblico e privato delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza e gli oneri manutentivi sulle stesse; pertanto tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dall'acquedotto fino al punto di consegna compreso spettano al comune e sono pertanto vietate agli utenti o a chiunque altro.

24.2. Quanto sopra si applica alle condotte idriche per forniture ad uso irriguo.

24.3. Gli impianti realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

24.4. In ogni caso la custodia di tutti gli impianti realizzati all'interno della proprietà privata è a intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili ove gli impianti stessi si trovano.

Art. 25 – Impianti di adduzione –

25.1. Ove motivi tecnici lo rendano necessario, l'utente è tenuto a concedere al Comune la disponibilità, gratuita e sancita da apposito accordo scritto, di un sito con diretto accesso dalla strada ed idoneo all'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della fornitura delle quali il Comune rimane proprietario.

25.2. Nelle zone ove la pressione sia (o possa essere) insufficiente, il Comune potrà richiedere l'installazione, a cura e spese dell'utente e sotto la sorveglianza tecnica del Comune, di idonea autoclave e relativo serbatoio in accordo con le prescrizioni di legge e del presente regolamento.

Art. 26 – Permessi e servitù –

26.1. L'utente è tenuto a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione per le opere necessarie a consentire l'allacciamento e/o la fornitura e dovrà comunque agevolare il Comune per il migliore esercizio della somministrazione.

26.2. La somministrazione è comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quanto altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti, ivi comprese le autorizzazioni all'allaccio di cui al successivo articolo.

26.3 Quanto previsto nel corrente articolo, per gli impianti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, verrà applicato compatibilmente alle possibilità di esecuzione da parte degli operai comunali.

Art. 27 - Punto di consegna.

27.1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Comune alla bocca di uscita dell'apparecchio di misura altrimenti detta "punto di consegna" (contatore).

27.2. Tutti gli interventi sulle opere di condotta, i lavori ed i materiali relativi per la derivazione di acqua dalle reti dell'impianto fino al punto di consegna, sono eseguiti dal Comune ed a spese dell'utente o in alternativa a completa esecuzione da parte dell'utente sotto le direttive dell'Ufficio Tecnico comunale.

27.3. Qualora si rendano necessarie riparazioni indifferibili ed urgenti sulle tubazioni di derivazione, per evitare pericolo di un danno grave e prossimo a persone e/o cose, il Comune si riserva di eseguire tali interventi direttamente, senza preventivo interpello dell'utente, addebitando le spese relative a quest'ultimo sulla prima bolletta utile.

Art. 28 - Apparecchi di misura

28.1. Ogni utenza è corredata di un idoneo apparecchio di misura, dimensionato in relazione alla tipologia dell'allaccio, fornito ed installato esclusivamente dal Comune che e avrà la esclusiva proprietà.

28.2. La somministrazione di acqua alle utenze irrigue, avviene secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

28.3. Il Comune si riserva la facoltà di installare contatori (sia in corrispondenza dei serbatoi di raccolta che c.d. punto di "stacco") ai fini della verifica dei consumi. In caso di consumi superiori ai quantitativi impegnati contrattualmente il comune provvederà ad emettere fattura di conguaglio secondo le vigenti tariffe.

28.4. Di norma l'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

28.5. I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Comune, salvo possibilità di rivalsa sull'utente da addebitarsi sulla prima bolletta utile o in alternativa la possibilità di richiedere un canone per il noleggio e la manutenzione, e restano di sua esclusiva proprietà.

28.6. Il comune stabilisce, a suo insindacabile giudizio, il calibro della presa e del contatore, in funzione della tipologia dell'utenza.

28.7. Il contatore dovrà essere collocato nel luogo stabilito dal Comune, sentito l'utente, possibilmente nel luogo più idoneo sul limite della proprietà tra suolo pubblico e privato;

28.8. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune.

28.9. L'utente deve far eseguire, a proprie spese, e secondo le istruzioni dell'Azienda, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura. Deve, inoltre, mettere a disposizione del Comune lo spazio necessario alla posa di tali apparecchi, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura.

28.10 Lo sportello a protezione del contatore deve rispondere alla caratteristiche indicate dal Comune. Deve essere installato a cura e spese dell'utente al quale spetta inoltre la manutenzione.

28.11. Qualora durante l'esecuzione del contratto, il comune ritenga l'apparecchio di misura non adeguato, può, ad esclusivo suo giudizio, procedere alla sostituzione dello stesso con altro di diametro o tipo diverso. Nel caso sia necessaria una variazione del calibro, per mutate caratteristiche dell'utenza, il comune si riserva di addebitare all'utente le spese relative e l'utente si obbliga a sottoscrivere l'aggiornamento del contratto.

28.12. Il Comune ha, comunque ed in ogni caso, facoltà di sostituire gli apparecchi di misura per esigenze tecniche.

28.13. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il comune può procedere in qualsiasi momento alla sostituzione e potrà altresì prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per la loro collocazione in luoghi più idonei e di più facile accesso per le operazioni di lettura e di controllo. In particolare si specifica che ogni contatore verrà posto al di fuori della proprietà privata.

Art. 29 - Custodia dei contatori e degli apparecchi di misura

29.1. Il Comune provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.

29.2. L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde alla loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

29.3. La manomissione dei sigilli apposti dal Comune, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Comune di denunciare il fatto alle competenti autorità.

29.4. E' diritto dovere dell'utente verificare periodicamente gli apparecchi di misura allo scopo di individuare eventuali anomalie.

29.5. L'utente deve usare diligenza affinché l'apparecchio di misura sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti ed è responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa, incuria, (ivi compreso il gelo) o dolo, ed è tenuto, pertanto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione.

Art. 30 - Spostamento del contatore

30.1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non per mezzo di personale incaricato dal Comune.

30.2. Il comune ha facoltà di imporre l'esecuzione delle opere necessarie al cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla rilevazione dei consumi, alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione, oppure inadatto per motivi di sicurezza e prevenzione.

30.3. L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, in caso di inadempienza il comune ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

30.4. L'utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà eseguito dal Comune, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione e previo pagamento delle relative spese, sulla base della stessa struttura dei costi previsti per l'allacciamento, fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ad a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

Art. 31 - Approvvigionamenti autonomi

31.1. Nel caso in cui l'utente utilizzi altre fonti di approvvigionamento (ad esempio pozzi, sorgenti, corsi d'acqua ecc..) totalmente o parzialmente, rispetto a quella del Comune, dovrà installare, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni impartite dal Comune, apparecchi di misura per la determinazione dei volumi di acqua approvvigionata, al fine dell'applicazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione.

31.2. Tali apparecchi di misura sono di proprietà dell'utente che ne dovrà curare a proprie spese la manutenzione e che è tenuto, altresì, a segnalare tempestivamente al comune eventuali anomalie.

31.3. Il comune provvederà ad apporre ed a rimuovere i sigilli su detti apparecchi di misura.

31.4. Il comune può imporre per motivi tecnico-funzionali ed a suo insindacabile giudizio, a spese dell'utente, una diversa collocazione dello stesso rispetto a quella originaria.

Art. 32 - Impianto interno.

32.1. Gli apparecchi e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua dopo l'apparecchio di misura sono di proprietà dell'utente che deve provvedere alla loro installazione, gestione e manutenzione, in osservanza delle vigenti norme in materia.

Art. 33 - Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

33.1. E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto, o, comunque, commiste a sostanze estranee.

33.2. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

33.3. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

33.3. E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchio macchine elettriche, elettrodomestici ecc..

33.4. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento all'azienda degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 34 - Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ecc.. – Dispositivi di rilancio di utenze private

34.1. Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, non tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori di tipo e con modalità di impianto approvate dal Comune, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Comune potrà esigere, oltre alla installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'utente che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

34.2. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal Comune, che l'utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione di acqua.

34.2. Tutti i dispositivi di rilancio installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete di distribuzione; le reti private devono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno.

Art. 35 - Modifiche agli impianti idrici privati

35.1. Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi di accumulo, dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione.

35.2. Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente regolamento e può ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

35.3. In caso di inadempienza l'azienda ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino a quando l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

35.4. Qualora non siano state eseguite le modifiche prescritte allo scopo di migliorare l'afflusso dell'acqua, l'azienda declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione.

CAPO III - NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

Art. 36 – Accertamento dei consumi –

36.1. L'accertamento dei consumi avviene sulla base della lettura dell'apparecchio di misura rilevata dal personale incaricato del Comune.

36.2. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale preposto l'accesso agli apparecchi di misura per il rilievo dei consumi, qualora risultassero ubicati in proprietà private. La lettura degli apparecchi di misura viene eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal comune e comunque almeno una volta l'anno. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare letture supplementari.

36.3. In caso di manomissione degli apparecchi di misura, di anomalia di funzionamento e nel caso di arresto dell'apparecchio di misura il consumo è determinato dal Comune sulla base di accertamenti e calcoli insindacabili. Il comune applicherà altresì una penale di cui al successivo art.38 nonché all'allegato b) del presente regolamento.

Per le sole utenze domestiche, in caso di impossibilità di effettuare la lettura per motivi non imputabili al Comune (contatore non leggibile, impossibilità di accedere ai vani/locali di alloggiamento) ed in caso di arresto dell'apparecchio di misura si procederà alla fatturazione dei consumi per un importo pari alla dotazione minima annua.

Per le altre tipologie di utenza, si procederà come indicato al comma 4 del presente articolo.

36.4 La rilevazione e la fatturazione dei consumi per le utenze condominiali avverrà con le seguenti modalità:

- i consumi dei singoli condomini verranno fatturati in base alla lettura dei rispettivi contatori divisionali, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore, in base all'utilizzo;
- l'eventuale differenza tra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale e la sommatoria dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata all'utenza condominiale con tariffazione corrispondente agli usi civili non domestici.

Art. 37 - Pagamenti e morosità

37.1. I corrispettivi per il servizio idrico integrato devono essere pagati dall'utente entro la data di scadenza indicata nelle fatture con le modalità stabilite dal Comune. Il sistema, la frequenza di fatturazione e la riscossione sono stabilite dal Comune. In caso di pagamento attraverso modalità diverse da quelle stabilite dal Comune (esclusi i pagamenti effettuati dall'estero/conti esteri) da diritto al gestore di addebitare sulla bolletta successiva un importo pari a €.10,00 per "gestione della pratica di incasso".

37.2. Per il recapito delle fatture, gli utenti sono tenuti al pagamento delle relative spese.

37.3. Eventuali contestazioni circa gli importi addebitati in fattura non conferiscono all'utente il diritto di sospendere il pagamento ed in ogni caso vanno formulate esclusivamente a mezzo lettera raccomandata a/r entro **20 giorni** dalla data di emissione della fattura stessa ovvero direttamente presso l'ufficio acquedotto. Al termine dei necessari riscontri, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della richiesta, il gestore procederà all'accredito e/o al conguaglio degli importi eventualmente non dovuti sulla prima fattura utile.

37.4. In caso di mancato pagamento entro la scadenza fissata nella fattura e comunque entro i 30 giorni successivi il Comune ha diritto ad applicare un addebito per la "gestione del controllo insoluti" nella misura di €. 5,00 che verranno applicate sulla bolletta successiva. Oltre tale termine (30 giorni) dalla scadenza della fattura, il gestore invia all'utente intestatario della fattura non pagata, una lettera di messa in mora a mezzo raccomandata a/r con richiesta di pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della stessa addebitando, oltre le spese di notifica

un'ulteriore spesa di €10,00 per la "gestione del sollecito". Trascorso tale termine se il comune non avrà ricevuto dall'utente documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, si procederà alla riduzione (fino max litri 100/giorno) della fornitura del servizio e recupero giudiziario del credito e di tutte le spese e gli oneri conseguenti (Vedi anche Art.38).

37.5. L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento del danno derivante dalla limitazione dell'erogazione. Per il ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare le fatture scadute e le ulteriori spese per le azioni svolte dal Comune a tutela dei propri diritti, ivi comprese quelle relative alla sospensione ed alla rimessa in servizio dell'allacciamento.

37.6. Sarà possibile richiedere una rateizzazione del pagamento della singola bolletta di importo uguale o superiore ed €. 200,00, presentando apposita domanda, secondo termini e modalità di cui al punto 3 del presente articolo. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare le richieste anche secondo l'indicatore reddituale Mod. ISEE.

Art. 38 - Addebiti vari – diritti – penali

38.1. Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- deposito cauzionale/anticipo consumi;
- diritti/spese per voltura, chiusura, sospensione, riattivazione utenza
- diritti/spese per chiusura, riapertura, riapertura di utenza morosa
- diritti /spese contratto nuova utenza o variazione contrattuale
- diritti/spese installazione misuratore di consumi
- diritti/spese per variazioni contrattuali
- diritti/spese per sopralluoghi
- spese di istruttoria allacci ecc..
- spese per lavori di realizzazione allaccio
- spese per verifica misuratore di utenza;
- spese per verifica livello di pressione utenza;
- spese per spostamento contatore;
- spese per sostituzione contatore;
- costo annuo forfetario per bocca antincendio;
- spese contrattuali (contratto di utenza);
- penale per usi impropri e rivendita dell'acqua;
- penale per prelievi abusivi;
- penale per manomissione del contatore, degli strumenti di rilevazione in genere, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
- penale per impossibilità di rilevare i consumi (contatore illeggibile, arresto del contatore);
- penale per cessione del contratto

38.2. - Gli importi relativi agli addebiti di cui al presente articolo nonché alle penali sono indicati nell'allegato a) e b) al presente regolamento e possono venire adeguati annualmente con atto motivato della Giunta comunale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 - Contratti di utenza preesistenti

Dall'entrata in vigore del presente regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Comune e sottoscritti dall'utente. Per le utenze esistenti le modalità di fornitura ecc.. si considerano adeguate alle normative contenute nel presente regolamento al momento dell'entrata in vigore del Regolamento stesso.

Art. 40 - Cessione del contratto

40.1. L'utente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi.

40.2. L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato.

Art. 41 – Validità del regolamento

41.1. Le norme del presente regolamento nonché le disposizioni dello stesso che fossero modificate ed integrate con successivi provvedimenti, si applicano anche ai titolari di tutte le utenze fornite al momento della relativa entrata in vigore.

41.2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate al responsabile del servizio acquedotto, dagli agenti di polizia urbana, dal personale incaricato dal Comune per il servizio di manutenzione della rete idrica.

41.3. E' facoltà di chi rileva la violazione redarre apposito verbale.

Art. 42 – Reclami - Comunicazioni - Controversie

42.1. I reclami e le comunicazioni devono essere presentati al Comune – Ufficio Acquedotto –

42.2. Il Comune non si assume nessuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli utenti o tra gli utenti e soggetti terzi.

42.3. Per ogni controversia tra il Comune e gli utenti è competente il foro di Sanremo.

Art. 43 – Recupero crediti –

Il Comune procede al recupero delle somme secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 44 – Identificazione del personale addetto al servizio –

Il personale dipendente del Comune o incaricato a seguito di affidamento del servizio di manutenzione ecc.. autorizzato dal Comune stesso in relazione agli incarichi ricevuti, deve essere munito di tessera di riconoscimento che, a richiesta, deve esibire nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 45 – Trattamento dei dati personali

45.1. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pompeiana, con sede in Pompeiana, Via Mazzini, 46 – C.F./P.IVA 00250550084 –

45.2. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali (ed eventualmente di quelli sensibili) forniti dagli utenti, ovvero acquisiti nell'ambito delle proprie attività, verrà effettuato

per fini istituzionali e/o previsti dalla normativa in vigore nonché ai fini dell'esecuzione dei contratti di fornitura e si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza.

45.3. Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito, secondo correttezza, per le finalità sopra indicate e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini compatibili con tali scopi.

45.4. E' cura del Comune far accedere a tali trattamenti solo il personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati.

Art. 46 – Rinvii

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 47 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diventa esecutiva la deliberazione con cui è stato approvato.

ALLEGATO A)

SERVIZIO ACQUEDOTTO – TABELLA ADDEBITI INTERVENTI

DESCRIZIONE	U.D.M.	IMPORTO	DETTAGLI
Diritto allaccio UTENZA DOMESTICA	DIRITTO FISSO	€. 200,00	Spese di contratto-istruttoria – fornitura e posa contatore
Diritto allaccio UTENZA COMMERCIO	DIRITTO FISSO	€. 150,00	Spese di contratto-istruttoria – fornitura e posa contatore
Diritto allaccio UTENZA IRRIGUA	DIRITTO FISSO	€. 100,00	Spese di contratto-istruttoria – fornitura e posa contatore
Diritto allaccio UTENZA CANTIERE	DIRITTO FISSO	€. 250,00	Spese di contratto-istruttoria – fornitura e posa contatore
VOLTURA UTENZA	DIRITTO FISSO	€. 50,00	Spese di contratto-istruttoria
VOLTURA UTENZA IRRIGUA	DIRITTO FISSO	€. 20,00	Spese di contratto-istruttoria
SOSTITUZIONE CONTATORE	DIRITTO FISSO	€. 50,00	Istruttoria – fornitura e posa contatore
SPOSTAMENTO CONTATORE	DIRITTO FISSO	€. 50,00	Istruttoria – fornitura e posa contatore
CHIUSURA UTENZA	DIRITTO FISSO	€. 40,00	Istruttoria –rimozione contatore
SOSPENSIONE UTENZA	DIRITTO FISSO	€. 100,00	Istruttoria sospensione – apposizione sigilli contatore
RIATTIVAZIONE UTENZA	DIRITTO FISSO	€. 100,00	Istruttoria riattivazione rimozione sigilli contatore
CHIUSURA UTENZA MOROSA	DIRITTO FISSO	€. 60,00	Istruttoria – apposizione sigilli contatore
RIATTIVAZIONE UTENZA MOROSA	DIRITTO FISSO	€. 60,00	Istruttoria – rimozione sigilli contatore
COSTO FORFETTARIO ANTINCENDIO	DIRITTO FISSO	€. 70,00	Costo forfettario
Ricerca perdite “a valle” del punto di consegna	DIRITTO FISSO	€. 50,00	Costo forfettario
Assistenza tecnica per allaccio standard realizzato direttamente dall’utente	DIRITTO FISSO	€. 50,00	Costo forfettario
Realizzazione di armadietto	DIRITTO FISSO	€. 170,00	Costo forfettario per N. 1 UTENZA completo di sportello di chiusura e parti idrauliche
Realizzazione di armadietto	DIRITTO FISSO	€. 220,00	Costo forfettario per N. 2 UTENZA completo di sportello di chiusura e parti idrauliche
Realizzazione di armadietto	DIRITTO FISSO	€. 270,00	Costo forfettario per N. 3 UTENZA completo di sportello di chiusura e parti idrauliche
Realizzazione di armadietto	DIRITTO FISSO	€. 320,00	Costo forfettario per N. 4 UTENZA completo di sportello di chiusura e parti idrauliche
Realizzazione di armadietto	DIRITTO FISSO	€. 50,00	Incremento per ogni singola nuova utenza

ALLEGATO B)

SERVIZIO ACQUEDOTTO – TABELLA PENALI

DESCRIZIONE	IMPORTO	
USI IMPROPRI E RIVENDITA ACQUA	€. 500,00	
PRELIEVI ABUSIVI	€. 500,00	
Manomissione degli strumenti di misura, compimento di qualunque operazione destinata e rendere irregolare il funzionamento degli strumenti di misura	Da €. 50,00 a €. 500,00	
Manomissione dei sigilli sugli strumenti di misura	€. 150,00	

INDICE

Premessa		Pag.	2
CAPO I			
DISPOSIZIONI GENERALI			
	Definizioni	Pag.	3
Art. 1	Oggetto della fornitura	Pag.	5
Art. 2	Soggetto a cui è destinata la fornitura	Pag.	5
Art. 3	Forniture per uso pubblico	Pag.	6
Art. 4	Divieti	Pag.	6
Art. 5	Usi dell'acquedotto e della fornitura	Pag.	6
Art. 6	Tarife e ruoli	Pag.	7
Art. 7	Responsabilità del comune nel caso di interruzioni, sospensioni o diminuzioni dell'erogazione	Pag.	7
Art. 8	Richiesta di fornitura	Pag.	8
Art. 9	Richiesta di fornitura per utenze non allacciate	Pag.	8
Art. 10	Richiesta di fornitura su utenze allacciate	Pag.	8
Art. 11	Richiesta di fornitura per uso irriguo	Pag.	9
Art. 12	Richiesta di fornitura per utenze su strade non canalizzate	Pag.	9
Art. 13	Diritto di rifiuto o revoca della fornitura	Pag.	10
Art. 14	Avvio della fornitura – contratto della fornitura	Pag.	10
Art. 15	Titolare del contratto e durata	Pag.	10
Art. 16	Voltura dell'utenza idrica	Pag.	10
Art. 17	Subentro nel contratto di fornitura	Pag.	11
Art. 18	Recesso dal contratto di fornitura	Pag.	11
Art. 19	Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto	Pag.	11
Art. 20	Riattivazione dell'utenza idrica	Pag.	12
Art. 21	Prelievi abusivi	Pag.	12
CAPO II			
NORME TECNICHE			
Art. 22	Allaccio	Pag.	13
Art. 23	Lavori di allaccio	Pag.	13
Art. 24	Proprietà e manutenzione delle condotte idriche	Pag.	13
Art. 25	Impianti di aduzione	Pag.	14
Art. 26	Permessi e servitù	Pag.	14
Art. 27	Punto di consegna	Pag.	14
Art. 28	Apparecchi di misura	Pag.	14
Art. 29	Custodia dei contatori e degli apparecchi di misura	Pag.	15
Art. 30	Spostamento del contatore	Pag.	16
Art. 31	Approvvigionamenti autonomi	Pag.	16
Art. 32	Impianto interno	Pag.	16
Art. 33	Collegamento degli impianti e degli apparecchi	Pag.	16
Art. 34	Installazione di disconnettori sulle utenze industriali artigianali ecc.	Pag.	17
Art.35	Modifiche agli impianti idrici privati	Pag.	17
CAPO III			
NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI			
Art. 36	Accertamento dei consumi	Pag.	18
Art. 37	Pagamenti e morosità	Pag.	18
Art. 38	Addebiti vari – diritti – penali	Pag.	19

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39	Contratti di utenza preesistenti	Pag.	20
Art. 40	Cessione del contratto	Pag.	20
Art. 41	Validità del regolamento	Pag.	20
Art. 42	Reclami – comunicazioni – controversie	Pag.	20
Art. 43	Recupero crediti	Pag.	20
Art. 44	Identificazione del personale addetto al servizio	Pag.	20
Art. 45	Trattamento dei dati personali	Pag.	20
Art. 46	Rinvii	Pag.	21
Art. 47	Entrata in vigore	Pag.	21
ALLEGATO A		Pag.	22
ALLEGATO B		Pag.	23